



SENT. 181/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGERO Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sugli appelli iscritti al n. **61570** del registro di segreteria,

proposti rispettivamente da:

- **PROCURATORE GENERALE** della Corte dei conti

appellante principale

nei confronti di

PANTONE Giacomo

FASANELLA Domenico

SATRIANO Antonio

MALLIA Egidio

DELORENZO Marco

e da

- **PANTONE Giacomo** (c.f. PNTGCM95P21G942Q), nato a Potenza il 21.09.1995, e **SATRIANO Antonio** (c.f. STRNTN81B02E977X), nato

a Marsicovetere (PZ) il 2.02.1981, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Andrea Auletta (c.f. LTTVND82M21L418G; pec: avvvitoandreaauletta@pec.giuffrè.it) presso il cui studio in Matera, Via della Croce n. 9 elettivamente domiciliario;

appellanti incidentali

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata in persona del Procuratore regionale p.t.

nei confronti di

FASANELLA Domenico

MALLIA Egidio

DELORENZO Marco

e da

- **MALLIA Egidio** (c.f. MLLGDE72T07I754J), nato a Siracusa il 7.12.1972, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Costarella (c.f. CSTFRZ75E26C352M; pec: fabrizio.costarella@avvocaticatanzaro.legalmail.it) e, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Pasquale Spinicelli (c.f. SPNPQL77B17C002Z; pec: avv.pasqualespinicelli@legalmail.it), elettivamente domiciliato in Soverato, Via G. Bruno 11, presso lo studio del primo difensore;

appellante incidentale

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore

generale p.t.;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata in persona del Procuratore regionale p.t.

e nei confronti di

PANTONE Giacomo

Domenico FASANELLA

SATRIANO Antonio

DELORENZO Marco

nonché da

- **FASANELLA Domenico** (c.f. FSNDNC67M06G942L), nato a

Potenza il 6.08.1967, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Lorenzo

(c.f. LRNLCU73D25G942Z; pec:

lorenzo.luca@cert.ordineavvocatipotenza.it), presso il suo

elettivamente domiciliato in Potenza, Via Pienza n. 74;

appellante incidentale

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore

generale p.t.;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Basilicata in persona del Procuratore regionale p.t.

e nei confronti di

PANTONE Giacomo

SATRIANO Antonio

DELORENZO Marco

MALLIA Egidio

e da

DELORENZO Marco (c.f. DLRMRC66R23G902O), nato a Portici (NA)

il 23.10.1966, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Vaccaro (c.f.

VCCCML72L16G942T; pec: carmelo.vaccaro@pec.basilicatanet.it),

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, Via Sanremo

n. 28;

appellante incidentale

contro

Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore

generale p.t.;

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Basilicata in persona del Procuratore regionale p.t.

e nei confronti di

PANTONE Giacomo

SATRIANO Antonio

FASANELLA Domenico

MALLIA Egidio

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la

Regione Basilicata n. 28/2024, depositata il 3.04.2024 e notificata il

9.04.2024;

Visti gli atti del giudizio

Uditi, nella pubblica udienza del 8 maggio 2025, con l'assistenza del

segretario, dott.^{ssa} Alessandra Carcani, il relatore, Pres. Rita Loreto e il

Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni, nonché

l'Avv. Annarita Celeste, in delega, per Mallia e Delorenzo, e l'Avv. Auletta per Satriano e Pantone nonché, in delega, per Fasanella.

FATTO

Con sentenza n. 28/2024 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata, accogliendo parzialmente la domanda del Procuratore regionale, ha condannato in solido, in via principale, Giacomo PANTONE, Domenico FASANELLA, Antonio SATRIANO ed Egidio MALLIA al pagamento in favore della Regione Basilicata della somma di € 54.300,00, nonché Marco DELORENZO al pagamento, in via sussidiaria, di una quota pari al 20% della predetta somma, oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi nella misura legale, per il danno erariale cagionato dai medesimi alla Regione, con condotte illecite volte all'indebita percezione di contributi pubblici previsti dal bilancio dell'Unione Europea e, nel caso specifico, afferenti alla Misura 6, sottomisura 6.1, del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, avente ad oggetto: *"Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori"*.

Il contributo agricolo richiesto da PANTONE Giacomo con domanda inserita nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il 2 maggio 2018 e concesso per il complessivo importo di € 70.000,00 (€ 49.000,00 con valuta 9.08.2019 e saldo di € 21.000,00 in data 8.06.2020), era relativo alla realizzazione di interventi riguardanti numerose particelle aziendali dei fogli catastali nn. 34 e 42 del Comune di Pietrapertosa (PZ), facenti parte dell'azienda agricola di Giacomo PANTONE.

Il relativo bando, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. 13.04.2018, n. 314, prevedeva la liquidazione di una prima *tranche* del 70% del contributo agricolo e l'erogazione del restante 30% solo a seguito della verifica della corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

Risulta dagli atti che, dopo la presentazione della domanda da parte di Giacomo PANTONE, in data 14.05.2018 il tecnico abilitato, dott. SATRIANO Antonio, redigeva il Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) riportando l'aumento della superficie aziendale di ha. 16,25, che aveva interessato le particelle di cui al foglio 34, part. nn. 28,20,33,34,160 e al foglio 42, nn. 2,4,5,6,7,8,9,10,21 del Comune di Pietrapertosa e dichiarando per i lavori di dissodamento da compiere sui terreni la spesa di €. 47.300,00.

In data 19.05.2018 il PANTONE trasmetteva a mezzo pec alla Regione Basilicata il PSA del 14.05.2018 e la domanda di aiuto già inserita in data 2.05.2018. Dal PSA redatto dal SATRIANO si evinceva che l'obiettivo aziendale del 2018 era costituito dal miglioramento del pascolo attraverso la messa a coltura dei terreni ubicati sulle particelle già menzionate, al fine di incrementare la S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) a favore di colture cerealicole e foraggere per garantire un giusto approvvigionamento al bestiame. Tale obiettivo avrebbe richiesto la necessità di eseguire sui terreni in discussione lavorazioni agrarie consistenti in: estirpazione, dissodamento, aratura, frangizzolatura, erpicatura, semina su una superficie catastale di ha. 22.76.46.

Con D.D. del 19.02.2019 veniva approvata la graduatoria definitiva e il PANTONE risultava assegnatario del finanziamento per complessivi €. 70.000,00, di cui €. 15,700,00 esclusa IVA da destinarsi ad acquisto di una rotopressa “per rendere le tecniche di raccolta del foraggio sensibilmente più concrete, veloci e fattive”.

La prima tranche veniva corrisposta dall’AGEA al PANTONE per €. 49.000,00 in data 9.08.2019.

In data 3.12.2019 il PANTONE presentava istanza all’Ente Parco regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, con cui indicava gli interventi da realizzare e l’Ente, in data 5.12.2019, rilasciava il nulla osta (prot. n. 1846 del 5.12.2019).

In data 11.02.2020 il PANTONE presentava all’Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.) la richiesta di saldo e, in data 13.03.2020, trasmetteva a supporto ulteriori atti tecnici redatti dal dott. SATRIANO, fra cui una relazione in cui il tecnico affermava che il PANTONE aveva eseguito il dissodamento delle richiamate particelle, secondo quanto stabilito nel progetto originario.

Nell’elaborato venivano allegate alcune ortofoto riportanti cumuli di pietre che, per le loro caratteristiche, risultavano con successivi accertamenti in loco da parecchio tempo, in quanto perfettamente pulite dagli agenti atmosferici.

L’AGEA di Roma liquidava al PANTONE €. 21.000 a titolo di saldo con decreto n. 371 del 8.06.2020.

A seguito di attività di indagine svolta dal Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Agroalimentare e Forestale della Regione Carabinieri

Forestale “Basilicata” – Gruppo di Potenza emergeva, tuttavia, che le lavorazioni per le quali il PANTONE aveva ricevuto il contributo comunitario erano state già realizzate prima della presentazione della domanda di aiuto e, in particolare, tra il 21.02.2017 e il 21.04.2017, come accertato presso il Centro di Assistenza Agricola (CAA) di Potenza. Si appurava, infatti, che con domanda presentata in data 25.05.2015, Pantone Andrea, padre di Giacomo, aveva chiesto e ottenuto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per eseguire interventi di messa a coltura di superfici agricole sulle medesime particelle, che già nel 2017 erano state dissodate e messe a coltura, per cui a richiesta dello stesso Pantone Andrea le particelle avevano subito una variazione dall'AGEA quanto a qualità di coltura, da pascolo a seminativi, e con tali qualità (seminativi) venivano inserite da Pantone Andrea nelle domande di aiuto depositate negli anni successivi.

Per i medesimi fatti veniva avviato un procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, ancora pendente alla data di emissione della sentenza gravata, con le imputazioni di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a carico degli odierni appellanti incidentali.

La Sezione territoriale di primo grado, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria del Procuratore regionale, riconosceva la sussistenza di responsabilità amministrativa a carico di PANTONE Giacomo, per avere prodotto istanza e ottenuto il relativo contributo presentando un Piano di Sviluppo aziendale da cui si evinceva l'obiettivo di porre a coltura i terreni di cui alle particelle già prima

menzionate, mentre in realtà i medesimi lavori erano già stati eseguiti tra il febbraio 2017 e il 21 aprile 2017.

Il tecnico SATRIANO veniva riconosciuto colpevole per avere redatto il Piano aziendale e prodotto poi, a corredo della documentazione necessaria per il pagamento del contributo, la relazione e la contabilità finale, con cui certificava – contrariamente al vero - che *“i lavori e gli investimenti in oggetto sono stati eseguiti secondo quanto stabilito dal progetto originario, dando giustificazione di ogni fase operativa espletata dall’azienda”*.

Il FASANELLA Domenico, Appuntato scelto addetto alla Stazione Carabinieri Forestale di Pietrapertosa, amico di PANTONE Giacomo, veniva poi considerato responsabile del danno erariale per avere, su sollecitazione del PANTONE, contattato il dott. MALLIA Egidio, funzionario dell’Ente Parco di Gallipoli e delle Piccole Dolomiti Lucane, chiedendo il piacere di rilasciare in tempi brevi il nulla osta dell’Ente per effettuare i lavori previsti nel Piano Aziendale nei termini assegnati dal bando e così non perdere il finanziamento.

Il MALLIA, interessatosi presso il Direttore del Parco, dott. Marco DELORENZO, otteneva che quest’ultimo, nel giro di due giorni, rilasciasse il richiesto nulla osta in data 5.12.2019.

A carico di Mallia, Fasanella e Delorenzo il Collegio di prime cure riconosceva l’apporto causale consistito nell’aver agevolato, secondo la domanda attrice, con le proprie condotte finalizzate al rilascio del nulla osta, il conseguimento del saldo del contributo.

I convenuti su nominati venivano dal giudice di primo grado condannati

a titolo di dolo, fatta eccezione per il DELORENZO, nei cui confronti veniva individuata solo una responsabilità sussidiaria per colpa grave, nei limiti del 20% della condanna a carico dei responsabili principali; condanna che la Sezione di prime cure limitava a soli €. 54.300,00, con esclusione quindi della somma di finanziamento destinata ad acquisto della rotopressa (€. 15.700,00), in base all'assunto per cui di quest'ultima *“non è stata allegata e dimostrata l'illegittima percezione o la mancata funzionalizzazione all'interesse pubblico”*, e la relativa erogazione non è stata ritenuta dannosa (cfr. pag. 25 sentenza).

Avverso tale sentenza ha proposto appello principale il Procuratore generale, censurandone la motivazione nella parte in cui ha affermato che la Procura regionale attrice non avrebbe specificamente contestato, né provato, l'indebita percezione della quota di finanziamento ottenuta dal PANTONE per l'acquisto della “rotopressa”, né la specifica funzionalizzazione di tale acquisto - con denaro pubblico - al perseguimento dell'interesse pubblico. Il Procuratore ha per contro argomentato che tutto il contributo pubblico percepito indebitamente dal PANTONE era funzionale all'integrale realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), ammesso dal Bando regionale di cui alla D.G.R. 13-4-2018, n. 314 (v. art. 7, Bando) e la domanda risarcitoria della Procura regionale era riferita al contributo percepito dall'azienda agricola nella sua integralità.

Secondo l'appellante una volta acclarato che il PSA non era stato realizzato come previsto, in quanto le attività agricole ivi specificate erano già state eseguite anni prima, anche l'acquisto della rotopressa

– destinata specificamente al miglioramento del processo produttivo – si è rivelato del tutto inutile e il relativo finanziamento – di importo pari a € 15.700,00 – indebitato.

Il Procuratore generale ha quindi chiesto di riformare la condanna addebitando ai responsabili il complessivo importo di euro 70.000,00.

Avverso la medesima decisione hanno proposto appello incidentale Giacomo PANTONE e Antonio SATRIANO, Egidio MALLIA, Marco DELORENZO e Domenico FASANELLA, lamentando la sussistenza di vari vizi, come meglio verrà specificato nella esposizione in diritto, e affermando l'assenza della loro responsabilità amministrativa e chiedendo – tutti – l'annullamento ovvero la riforma della decisione di primo grado con l'assoluzione dei medesimi da ogni responsabilità.

Con successive note gli appellanti incidentali Mallia e Delorenzo hanno depositato la sentenza del Tribunale penale di Potenza n. 916 del 2024, pubblicata il 30 settembre 2024 e divenuta irrevocabile per entrambi il 15 novembre 2024, con cui sono stati assolti, unitamente al Fasanella, *“perché il fatto non sussiste”* dai reati loro ascritti, corrispondenti ai medesimi fatti per i quali è stata disposta condanna dalla Corte territoriale (capi 5 e 6 della imputazione penale) La sentenza ha, invece, condannato il Pantone e il Satriano per i reati di truffa e falso ideologico (in relazione all'affermazione che i lavori erano stati eseguiti dopo la domanda) ad anni due di reclusione.

Con atto in data 16 aprile 2025 la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni, con le quali ha esaminato puntualmente i motivi di appello delle parti private facendone risaltare l'infondatezza e ha

concluso per il rigetto di tutte le impugnazioni incidentali con la condanna degli appellanti alle spese di giudizio e per l'accoglimento dell'appello proposto dalla Procura generale e la condanna degli appellanti incidentali al risarcimento del danno nella misura di euro 70.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali.

Alla odierna, pubblica udienza, udito il relatore, il Pubblico Ministero e i difensori hanno riepilogato le rispettive argomentazioni chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Si dispone in primo luogo la riunione, in rito, degli appelli, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., in quanto tutti proposti avverso la medesima sentenza.

1.1. Va prioritariamente evidenziato che, così come costantemente affermato, nell'esame dei motivi di appello e delle eccezioni formulate la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, secondo comma, c.g.c.; con conseguente disamina – nell'ordine - delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (cfr. Cass. SS.UU n. 2972016; n. 26242/2014; Corte dei conti, Sez. Il app., n. 181/2021, n. 443/2018; nn. 138 e 139 del 2016).

2. Passando a esaminare per primo l'appello della Procura generale, si rammenta che l'impugnazione ha avuto esclusivamente a oggetto il capo della sentenza con cui il primo giudice ha escluso dall'importo della condanna la posta dannosa, pari a euro 15.700,00, relativa

all'acquisto della rotopressa.

Nello specifico, la Sezione territoriale ha escluso tale posta sull'assunto per cui *“non vi sono, infatti, specifiche contestazioni riguardanti la quota di finanziamento erogata per l'acquisto della rotopressa, della quale non è stata allegata e dimostrata l'illegittima percezione o la mancata funzionalizzazione all'interesse pubblico”*.

L'argomentazione non può essere condivisa.

Come puntualmente chiarito dal Procuratore generale appellante, infatti, la motivazione della sentenza gravata pecca di illogicità là dove, nell'escludere la posta dannosa di cui si discute, ha inteso ravvisare un interesse pubblico “specifico” e distinto rispetto a quello che sottende all'intero finanziamento.

Senonché, come ben evidenzia l'appellante, non esiste alcun interesse pubblico specifico connesso al solo acquisto del macchinario, in quanto ciò che rileva in concreto, ai fini della corretta funzionalizzazione del finanziamento, è il progetto come dettagliato dal richiedente nel Piano Strategico Aziendale, la cui completa e puntuale attuazione costituisce l'unico indice sintomatico della congruità dell'esborso e della coerenza del medesimo alle finalità pubbliche per le quali è stato erogato.

Di tal che, attesa la valenza unitaria del P.S.A., una eventuale parziale realizzazione di esso perde di significato se lo scopo unitariamente perseguito viene frustrato per via dello sviamento complessivo del contributo a causa di irregolarità o – come nella specie- di falsa rappresentazione della realtà che incide sul progetto e, di converso, sul raggiungimento dell'obiettivo del finanziamento.

Non basta, dunque, la mera veridicità della spesa a fare escludere la dannosità dell'esborso, bensì ed esclusivamente tale verifica deve appuntarsi sul riscontro della congruità di ciò che stato "realizzato", oltre che dello "speso", rispetto al progetto risultato assegnatario del finanziamento, al fine della valutazione positiva della realizzazione del programma pubblicitario cui le risorse erano destinate (Cass. S.U. n. 30526/2019; Corte conti, Sez. I app. n. 455/2023, Sez. II app. n. 42/2023).

Nella vicenda all'esame, invero, l'aiuto era legato alla "corretta attuazione del P.S.A" (art. 7 del Bando) e dunque doveva essere finalizzato allo sviluppo delle coltivazioni che venivano dichiarate come "obiettivo" da raggiungere.

Come condivisibilmente chiarisce sul punto il Procuratore appellante, l'acquisto della macchina agricola avrebbe ottenuto valenza come parte di un programma di sostegno alla *start up* finalizzato al "miglioramento delle fasi del processo produttivo" (punto 4.2.4. PSA).

Ciò premesso, poiché le attività istruttorie preliminari all'atto di citazione hanno permesso di appurare che le coltivazioni asseritamente da implementare erano già state impiantate sul fondo, è evidente che la spesa legata all'acquisto della rotopressa, sebbene realmente avvenuta, nessun miglioramento alle fasi del processo produttivo abbia apportato nell'ottica della realizzazione del programma progettuale, che al riguardo deve invece ritenersi integralmente sviato.

Pertanto, condividendo quanto sostenuto dal Procuratore appellante, deve riconoscersi che la relativa spesa di euro 15.700,00 costituisce

comunque un esborso indebito e dannoso.

L'appello principale va pertanto accolto nei termini sopra esposti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo del danno addebitabile deve considerarsi pari a euro 70.000,00.

3. il Collegio prosegue quindi esaminando gli appelli incidentali.

3.1 Appelli PANTONE e SATRIANO

I signori PANTONE Giacomo e SATRIANO Antonio, con un unico motivo, hanno censurato la decisione di primo grado asserendone l'“*Insufficienza, illogicità erroneità e totale carenza, su un punto decisivo della controversia, della motivazione della sentenza impugnata*”.

Gli appellanti sostengono che il contributo concesso al PANTONE, previsto dalla Misura 6, Sottomisura 6.1, del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, doveva intendersi come “*aiuto forfettario per i giovani imprenditori agricoli*” che si insediano per la prima volta a capo di una azienda agricola, rispetto al quale non vi era obbligo di rendicontazione analitica e non era connesso alla superficie aziendale, come stabilito dalla nota di interpretazione autentica del Bando di AGEA del 16-3-2021, e che sarebbe stato dunque concesso a prescindere dall'indicazione dei lavori indicati nel PSA nella relazione finale e dal nulla osta dell'Ente Parco.

Sostengono quindi che l'eventuale divergenza tra i lavori effettivamente svolti e quelli rendicontati nella relazione finale dal Satriano sarebbe ininfluenza ai fini dell'erogazione del contributo.

Sarebbe poi erronea la sentenza nella parte in cui si contesta l'effettiva realizzazione dello spietramento dei terreni pietrosi, poiché la fotografia

in atti rappresenterebbe secondo gli appellanti un accumulo di pietre che si presentano dilavate dagli agenti atmosferici: tale circostanza non consentirebbe di dimostrare con esattezza che quelle pietre erano posizionate in quel luogo da data antecedente alla domanda di ammissione all'aiuto.

Inoltre, per la particolarità della conformazione dei terreni, non potrebbe essere esclusa la possibilità che si renda necessario eseguire periodicamente il dissodamento dei terreni, con la probabile necessità di una ripetizione nel tempo di tali operazioni, secondo quanto sostenuto dalla consulenza tecnica di parte del geologo Antonio Lo Sasso.

Da ultimo, escludono la sussistenza di un danno erariale in quanto sostengono che, ad oggi, l'AGEA avrebbe recuperato dal Pantone Giacomo l'intero importo del finanziamento pari a €. 70.000,00, come da nota AGEA del 15.03.2021.

Concludono chiedendo la riforma della sentenza impugnata con assoluzione dei signori Satriano e Pantone e vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

3.2. L'appello è infondato.

Va innanzitutto precisato, con riferimento alla prima censura sulla asserita irrilevanza della rendicontazione, che la contestazione della Procura non ha affatto riguardato l'omessa rendicontazione, né la sentenza gravata si è pronunciata sulla effettiva estensione della superficie aziendale o sul carattere forfettario o meno del contributo, ma sull'incoerenza del risultato rispetto al PSA.

Infatti il primo giudice, dopo avere dettagliatamente illustrato il progetto dell'impresa riportato nella sezione 3 del PSA e gli obiettivi e le azioni in esso previste, da finanziare con le risorse richieste ("nello specifico: ampliare la SAU aziendale a foraggiere e cereali, con un incremento di ettari pari a 15.25.00 rispetto alla situazione odierna; aumento della produttività aziendale; soddisfacimento del fabbisogno alimentare del bestiame, con riduzione dei costi e modesto reddito netto aziendale, il tutto connesso a investimenti aziendali che permettano di velocizzare i processi, per cui l'acquisto della nuova rotopressa Mascar renderà le tecniche di raccolta del foraggio sensibilmente più concrete, veloci e fattive...") ha poi conclusivamente convenuto che *"le condizioni e gli obblighi rivenienti dall'investimento pubblico, espressamente rivolto ad <<...agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte...>> (art. 3 del bando), sono risultati, nella fattispecie, palesemente violati, essendo dall'istruttoria emerso che i terreni in questione erano già stati oggetto degli interventi di trasformazione agraria che con la domanda di aiuto, sul presupposto che non fossero già stati eseguiti, si chiedeva di sovvenzionare"*.

E invero, dagli atti di causa emerge in maniera incontestabile la circostanza che i lavori di dissodamento e di spietramento, per i quali era stato chiesto e ottenuto il contributo, erano già stati eseguiti, nel febbraio 2017, dal Pantone Andrea, padre di Giacomo, che a tal fine aveva ottenuto il rilascio della autorizzazione paesaggistica, con la finalità di eseguire interventi di trasformazione agraria sulle medesime

particelle oggetto del finanziamento di cui oggi si discute.

A ulteriore dimostrazione di tale assunto il Collegio di primo grado ha evidenziato varie circostanze, che gli appellanti non hanno idoneamente smentito, fra cui l'esito delle indagini compendiate nella informativa dei Carabinieri prot. n. 11681 del 1.07.2020, nonché le stampe delle aerofotogrammetrie trasmesse dall'Ente Parco, documenti tutti idonei a comprovare che gli interventi previsti nel 2015 da Andrea Pantone erano già stati eseguiti, e che le particelle per le quali il Pantone Giacomo aveva ottenuto, nel 2019 e nel 2020, il finanziamento, *“erano già state dissodate e messe a coltura”*.

3.3. Neppure può ritenersi fondata l'argomentazione difensiva con cui gli appellanti Pantone e Satriano sostengono che, anche ammesso che i lavori di dissodamento siano stati eseguiti nel 2017, ciò non escluderebbe una possibile necessità, per le caratteristiche dei terreni, di dover ripetere periodicamente tali operazioni, così giustificando l'asserita effettuazione dei lavori di dissodamento e spietramento anche successivamente alla proposizione della domanda di Pantone Giacomo. L'affermazione non è meritevole di accoglimento, se solo di tiene conto che, dalle ortofoto del 2017, emergeva che le aree in contestazione erano già state trasformate da pascoli a seminativi, e ciò era avvalorato dal fatto che, se realmente i lavori di dissodamento fossero stati ultimati nella data dichiarata dal beneficiario, all'atto dell'accesso da parte del Nucleo Investigativo (12 maggio 2020) le particelle interessate non avrebbero potuto presentare lo stato di crescita delle colture così come invece risultava in atto.

A ulteriore riprova di ciò, il Collegio di prime cure (e, prima ancora, il requirente) ha pure evidenziato che, a partire dalla domanda del 15 giugno 2017, le dette superfici erano state dichiarate dal Pantone come “seminative” e inserite per tutti gli anni successivi nelle domande di aiuto, così beneficiando degli altri aiuti che viceversa venivano erogati sulle superfici seminative, mentre con la domanda di finanziamento di cui al PSR 2014/2020, Misura 6 sottomisura 6.1., “incentivi per la costituzione di nuove e aziende agricole da parte di giovani agricoltori” il Pantone Giacomo *“intendeva, viceversa, ottenere ulteriori contributi rappresentando invece le aree come incolte”*.

Tali circostanze sono state ampiamente confermate dalla sentenza penale del Tribunale di Potenza, n. 916 del 30.09.2024, che ha riportato anche le dichiarazioni rese a sit dal responsabile del CAA CIA Basilicata, sig. OMISSIS, il quale ha riferito che, verificando i fascicoli aziendali, si era appurato che il dissodamento delle particelle era avvenuto tra il 21.02.2017 e il 21.04.2017, e che, in data 21.04.2017 Pantone Giacomo aveva chiesto all’operatore del Centro Assistenza Agricola di trasmettere all’AGEA il riesame delle particelle in argomento, in quanto *“essendo state dissodate”* passavano come qualità di coltura da pascolo a seminativi; a seguito di tale richiesta, l’AGEA, effettuate le dovute verifiche tramite ortofoto, accettava tale variazione di qualità di coltura.

Da quanto sopra illustrato deve pertanto confermarsi sia l’addebito di responsabilità del Pantone Giacomo, che ha presentato domanda di finanziamento nel maggio 2018, ben consapevole che i lavori per i quali

veniva richiesto il contributo pubblico erano già stati eseguiti, sia quello del geom. Satriano Antonio, che ha contribuito alla produzione del danno erariale mediante la stesura di due relazioni, nelle quali si attestava falsamente – come riconosciuto dalla sentenza penale in atti, che ha condannato gli appellanti alla pena di anni due di reclusione per truffa aggravata e falsità ideologica – che i lavori di dissodamento e spietramento erano stati eseguiti, secondo il progetto posto a base dell'istanza di finanziamento, tra il 2019 e il 30 gennaio 2020, ponendosi tale relazione quale propedeutica alla erogazione del saldo, che ai sensi dell'art. 4 del bando andava corrisposto previa verifica della completa e corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale.

3.4 Infine, deve escludersi la fondatezza anche dell'ultima censura, (comune anche al Fasanella, Mallia e Delorenzo), con la quale gli appellanti hanno sostenuto l'assenza di danno erariale stante l'avvenuto integrale recupero dell'importo del contributo, poiché – come già chiarito dal primo giudice – di tale integrale recupero non vi è prova, essendo stato emesso dall'AGEA solo un provvedimento di sospensione degli ulteriori aiuti.

Per le ragioni esposte, l'appello dei signori Pantone e Satriano deve essere rigettato, con conferma della condanna in solido, per l'ammontare integrale del contributo erogato (euro 70.000,00) quale effetto consequenziale dell'accoglimento dell'appello principale del Procuratore generale.

Il Collegio procede ora a illustrare i motivi di appello dei signori Mallia, Fasanella e Delorenzo, di cui verranno immediatamente trattate le

questioni pregiudiziali, salvo poi a esaminare congiuntamente le censure afferenti al merito, tenuto conto che i tre appellanti sono coinvolti nel giudizio, sia penale che contabile, in relazione ai prospettati apporti causali che essi avrebbero fornito al Pantone nella vicenda legata al rilascio del nulla osta, e considerato che tutti e tre sono stati assolti in sede penale *“perché il fatto non sussiste”*.

4. APPELLO MALLIA Egidio.

Con il primo motivo di appello Egidio MALLIA, funzionario del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, ha censurato la sentenza di primo grado attesa l’*“inutilizzabilità delle intercettazioni del 28.11.2019”*, per violazione e falsa applicazione degli artt. 270, 271 e 191 c.p.p., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., 15, 27 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché dell’art. 1, della legge 20/1994.

Rappresenta al riguardo l’appellante che le intercettazioni del giorno 28.11.2019, su cui sarebbe basata la contestazione della sua responsabilità dolosa, sono state dichiarate inutilizzabili nel relativo processo penale, all’udienza del 12.02.2022, e restano dunque prive di valenza probatoria anche nel giudizio contabile, ai sensi dell’art. 270 c.p.p. il quale preclude l’utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte.

4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto è stato introdotto per la prima volta in appello e dunque sconta il divieto di *nova* in appello.

In ogni caso, esso è anche infondato.

Come già queste Sezioni di appello hanno avuto modo di precisare (Sez. III app. n. 55/2025, Sez. I app. n. 150/2024) mentre nel processo

penale vige il principio della prova “oltre il ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. pen., SS.UU, n. 30328/2002), nel giudizio contabile, mutuando l'impostazione civilistica della responsabilità risarcitoria, opera la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, in tema di accertamento del nesso causale per cui “lo standard cd. di certezza probabilistica ...va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto” (Cass. civile n. 17392/2015; n.18584/2021; n.10978/2023, n .30992/2023, n.5922/2024).

A ciò aggiungasi che “il principio di autonomia dei giudizi, civile, penale e di responsabilità amministrativa non viene compromesso dall'utilizzazione del materiale probatorio riveniente da altro processo, poiché l'autonomia investe la fase decisoria e non quella istruttoria” in quanto “il legislatore ha previsto un regime di circolazione degli elementi probatori tra vari processi (penale, civile, amministrativo e contabile) volto a non disperdere, in armonia con il principio della economia dei mezzi di prova e della ragionevole durata del processo, l'attività compiuta dai diversi organi giurisdizionali. In tale contesto, il giudice, nell'ambito del giudizio di responsabilità può porre a fondamento della decisione indizi e/o prove raccolte in giudizi celebratisi innanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le c.d. prove atipiche, ovvero innominate in quanto non espressamente previste dal codice di rito (...), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di

prova” (Sez. II app. n.150/2024; n. 269 del 16.11.2020).

Pertanto, il giudice può valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 95 comma 3, c.g.c., nel contraddittorio delle parti, anche gli atti del processo penale, (tra cui le intercettazioni telefoniche e ambientali, i riscontri documentali, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, le CTU), che si inquadrano nella categoria delle prove “atipiche” o “innominate”, tra cui rientrano anche quelli aventi una efficacia meramente indiziaria, dandone adeguata motivazione e senza che rilevi la divergenza delle regole proprie di quel procedimento relative all’ammissione o all’utilizzabilità della prova” (Cass. civ. Sez. III ordinanza n. 15969/2024, Sez. III n. 8880/2024, Sez. I n. 25067/2018; Corte conti, Sez. II, nn. 153/2025, 150/2024, 274/2024, 278/2023, 195/2022, 100/2021).

Tanto premesso, è evidente che la disposizione richiamata dall’appellante per escludere l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e cioè l’art. 270 c.p.p., in quanto divergente con l’assetto procedurale contabile, non è invocabile nel presente giudizio.

Ciò considerato, il giudice di prime cure ha fatto buon governo dei principi innanzi richiamati procedendo a una autonoma valutazione di tutto il materiale versato in giudizio dalla Procura, esplicitando peraltro in sentenza il percorso motivazionale seguito per giungere a una statuizione di condanna.

4.2 Con il secondo motivo il MALLIA si diffonde sulla natura del “nulla osta” rilasciato dall’Ente Parco, e sostiene l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato che il nulla osta rilasciato dall’ente Parco

avrebbe una funzione di presupposto, necessario e antecedente, per l'erogazione dei contributi richiesti dal Pantone.

Ad avviso dell'appellante incidentale, inoltre, mancherebbe nella sentenza la dimostrazione di una condotta volontaristicamente finalizzata al perseguimento dell'obiettivo (illecito) e mancherebbe, altresì, il concreto contributo causale volto alla realizzazione o alla facilitazione dell'illecito stesso, il che postula non solo la partecipazione materiale del soggetto, ma anche la coscienza e volontà di operare verso la realizzazione del fine illecito.

4.3 Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la condanna alle spese imposta con la sentenza gravata e ne ha chiesto la riforma, concludendo per l'assoluzione da ogni addebito.

5. APPELLO FASANELLA DOMENICO

L'Appuntato scelto Domenico FASANELLA ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando l'“*Insufficienza, illogicità, erroneità e totale carenza, su un punto decisivo, della controversia, della motivazione della sentenza impugnata. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere*”.

L'appellante, in primo luogo, rileva che l'ipotesi accusatoria, speculare a quella di cui al procedimento penale pendente, del quale sono stati acquisiti gli atti di indagine, non è stata accertata con sentenza penale passata in giudicato e, pertanto, reitera la richiesta di sospensione del processo contabile in attesa della definizione del procedimento penale.

Sul punto, in disparte il venir meno della attualità della richiesta, tenuto conto che nelle more è stata depositata la sentenza di primo grado, che

ha assolto il Fasanella dalla relativa imputazione, il Collegio deve precisare l'orientamento pacifico di queste sezioni di appello che attesta l'assoluta autonomia dei due giudizi (Sez. II n. 102/2025 Sez. III e Sez. I n. 150/2024).

Con specifico riferimento al rapporto tra processo penale e contabile, le stesse Sezioni riunite di questa Corte hanno avuto modo di affermare che *“non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'articolo 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile. Va pertanto esclusa l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità dipendenza tra i rispettivi accertamenti, stante il principio di separazione che impone l'autonoma definizione delle rispettive questioni; viene in rilievo, allora, un nesso o una connessione tra di esse di carattere puramente logico, rivelata dell'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, che non consente, tuttavia, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice deve ugualmente procedere e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere. L'intersezione tra i due ambiti di giudizio sul piano dell'accertamento dei fatti rilevanti e determinativi delle distinte responsabilità, in sintesi, esprime la relatività di ciascuna pronuncia con riguardo alle rispettive attribuzioni giurisdizionali, poiché il legislatore non ha attribuito*

rilevanza al pericolo di contrasto pratico di giudicati, se non nei limiti e nella misura in cui ha previsto l'efficacia della sentenza penale irrevocabile negli altri giudizi (cfr. artt. 651 e ss. c.p.p.). In altri termini, posto che (...) l'articolo 106 prevede la sospensione del processo quando sovra una questione pregiudiziale egli o altro giudice è tenuto a decidere con efficacia di giudicato, una volta escluso che la legge e la volontà delle parti impongano un accertamento incidentale con efficacia di giudicato in ordine all'antecedente logico costituito dalla questione penale (causa pregiudiziale), ne consegue che il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto, poiché la cognizione della questione forma oggetto immediato del giudizio di merito a lui devoluto" (Sezioni riunite, ordinanza n. 9 del 2018).

Il motivo pertanto è da respingere.

5.1 Con ulteriore motivo il Fasanella esclude la sussistenza del danno erariale in quanto sostiene che le somme oggetto del finanziamento erogato al Pantone sono oggetto di provvedimento cautelare e quindi sono vincolate per un eventuale recupero da parte della Regione Basilicata e dall'AGEA di Roma.

Sul punto ci si limita a richiamare quanto già affermato al paragrafo 3.4) in relazione alla analoga censura formulata da Pantone e Satriano.

5.2 L'appellante rifiuta inoltre qualunque responsabilità a suo carico, atteso che le ipotesi accusatorie contestate in sede penale, speculari alla domanda risarcitoria, non hanno trovato conferma in dibattimento.

5.3 Contesta, altresì, insufficienza, illogicità, erroneità e totale carenza,

su un punto decisivo della controversia, della motivazione della sentenza impugnata. Con specifico riferimento al nulla osta, infatti, l'appellante esclude che lo stesso sia destinato a provare che gli interventi finanziati non fossero stati ancora eseguiti, ma solo a dettare delle prescrizioni in ordine alle modalità di realizzazione degli stessi.

Chiede, in conclusione, l'integrale proscioglimento.

6. APPELLO DELORENZO MARCO

Marco Delorenzo, Direttore del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane, ha censurato la sentenza di primo grado per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, insussistenza del danno erariale e della sua responsabilità amministrativa.

In primo luogo, asserisce l'appellante che il PANTONE era già in possesso dell'autorizzazione ambientale per eseguire lavori in quanto la Regione Basilicata aveva rilasciato l'autorizzazione paesaggistica del 22-9-2015, prot. n. 193463 (*rectius*, l'autorizzazione 10-9-2015, prot. n. 19AD.2015/D.01332), ai sensi della legge regionale 50/1993, al padre Andrea Pantone e non a Giacomo Pantone (vedasi all. 25 e 26, Informativa Carabinieri Forestali). La predetta autorizzazione, rilasciata nel 2015, aveva validità di 5 anni e avrebbe consentito al Pantone l'esecuzione di lavori agricoli fino a settembre 2020.

E difatti nello stesso nulla osta è specificato, in calce allo stesso, che il documento non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione.

6.1 In secondo luogo, il nulla osta dell'Ente Parco non aveva valore autorizzativo dei lavori, né costituiva il necessario presupposto per

ottenere il contributo agricolo, ma era funzionale a verificare la conformità, la sostenibilità ambientale e la compatibilità dei lavori agricoli da eseguire sui terreni compresi nel Parco con le previsioni e le prescrizioni del Piano e delle Norme Tecniche di Attuazione, come previsto dall'art. 6 (*rectius* 7) delle Norme tecniche di attuazione elaborato B) del Piano del Parco.

6.3 L'appellante esclude qualunque responsabilità, essendosi limitato a prescrivere le modalità di realizzazione delle attività già autorizzate, né avrebbe agevolato il Pantone nell'ottenere il finanziamento; non era suo compito, infine, verificare se i lavori fossero già stati eseguiti o meno, ma solo individuare il contesto territoriale ossia la zonazione in cui si trova la particella, mediante l'utilizzo del sistema RSDI della Regione Basilicata, per verificare la contiguità della medesima con zone di protezione dei caratteri geomorfologici e paesaggistici dei luoghi.

6.4 Esclude, altresì, la sussistenza del danno erariale, in quanto a suo avviso le somme oggetto di contributo sarebbero state medio tempore recuperate dall'AGEA.

7. I motivi d'impugnazione sopra illustrati, evidentemente connessi, possono perciò essere trattati congiuntamente.

Va rammentato che il giudizio erariale si è incentrato per i tre appellanti Mallia, Delorenzo e Fasanella sul contributo causale che gli stessi avrebbero fornito al conseguimento del finanziamento da parte del Pontone, per essersi in qualche misura attivati nel rilascio del c.d. nulla osta, e che i medesimi sono stati assolti in sede penale, con la sentenza

del Tribunale di Potenza n. 916 del 30.09.2024, dalle imputazioni di reato di cui ai capi 5) e 6), aventi ad oggetto i medesimi fatti riferiti alla contestazione in sede contabile, per avere il collegio penale accertato che *“il nulla osta in questione non aveva la funzione di autorizzare l’esecuzione dei lavori, bensì quella di prescrivere le modalità di esecuzione cui il soggetto già autorizzato dall’ente regionale avrebbe dovuto attenersi”*.

La sentenza è divenuta irrevocabile per Mallia e Delorenzo il 15 novembre 2024.

Ciò premesso, si deve osservare che la giurisprudenza d’appello della Corte dei conti da sempre è contraria ad ogni automatismo applicativo della sentenza di proscioglimento ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste.

Occorre, infatti, evidenziare, in base all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, che in materia di danno erariale la sentenza penale definitiva di assoluzione può fare stato solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e sempre che l’ente danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile, fermo restando, in ogni caso, che la liceità penale non può escludere l’eventuale illiceità contabile (cfr. Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 1768 del 2011; Corte dei conti, Sezione I, n. 95 del 2011, n. 624 del 2013, n. 774 del 2013; Sezione II, n. 325 del 2014, n. 347 del 2015, n. 26 del 2016; n. 876 del 2016; n. 270 del 2018; n. 371/2022; n. 647/2022).

Pertanto, una cosa è l’accertamento in sede penale circa la sussistenza

delle circostanze di fatto ovvero delle condotte sulle quali poggia l'imputazione, altro è che a detti elementi venga annesso rilievo causale in ambito erariale, giacché è proprio con riferimento a tale secondo aspetto che la giurisdizione contabile non può subire alcun condizionamento dal pronunciamento penale ancorché assolutorio, ben potendo, infatti, verificarsi che una condotta ritenuta dal giudice penale inidonea a fondare il presupposto oggettivo del reato, sia al contrario considerata dal giudice contabile foriera di danno. In quest'ottica il giudice contabile può legittimamente vagliare, ancorché nel rispetto delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità amministrativa in relazione all'esigenza di garantire l'integrità patrimoniale pubblica quale bene della vita meritevole di tutela giudiziale, i dati emergenti dalla sentenza penale alla stregua di possibili elementi di prova innominata, o atipica; ciò ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 94 e 95 c.g.c. (Corte conti Sez. II app. n. 647/22).

7.1 Venendo, pertanto, ad esaminare partitamente le condotte dei tre appellanti ai fini dell'autonoma valutazione, il Collegio deve condividere quanto osservato dal MALLIA, secondo il quale l'ipotesi accusatoria formulata dal Procuratore a carico del Mallia non ha trovato riscontro probatorio sotto alcun profilo, in quanto il nulla osta che secondo il requirente e poi il primo giudice il Pantone avrebbe ottenuto in soli due giorni anche grazie alle intermediazioni del Mallia - non avrebbe funzione autorizzativa e di verifica dei lavori finanziati al Pantone, né era destinato a provare che gli interventi di cui al progetto presentato non fossero stati ancora eseguiti, ma era esclusivamente destinato a

dettare delle prescrizioni in ordine alle modalità di realizzazione degli stessi, i quali dovevano svolgersi in area protetta, e a verificare la conformità, la sostenibilità ambientale e la compatibilità degli interventi con le previsioni e le prescrizioni del Piano del Parco regionale, come del resto precisato anche dal P.M. penale.

Il nulla osta non aveva neppure valore di atto propedeutico alla autorizzazione dei lavori, atteso che il progetto del Pantone era già stato autorizzato dalla Regione Basilicata con Determina dirigenziale n. 1332 del 10.09.2015, valevole per la durata di cinque anni, e quindi fino al dicembre 2019.

Anche la consultazione della piattaforma WebGis-RSDI permetteva di verificare solo il tipo di “zonazione” in cui le particelle di terreno si trovavano all’interno del Parco, per cui non può con certezza sostenersi che solo per effetto di tale consultazione era possibile rendersi conto, indubitabilmente, che i lavori erano stati già eseguiti.

Né si potrebbe escludere che l’istruttore del procedimento possa essere stato tratto in inganno dalla relazione tecnica asseverata allegata all’istanza, che invece attestava che i lavori erano ancora da realizzarsi.

7.2 Non si riscontra, pertanto, anche secondo il criterio del “*più probabile che non*”, alcun concorso causale dell’appellante Mallia nella causazione del danno, né sarebbe stato dimostrato un previo accordo del Mallia con il Pantone circa l’utilizzo del nulla osta al fine di ottenere il finanziamento.

In definitiva, manca in atti la prova che il Mallia fosse a conoscenza che

i lavori erano già stati eseguiti nel 2017 e lo stesso nulla osta non è requisito condizionante l'erogazione del finanziamento, prova ne è che, quando è stato richiesto, il Pontone aveva già ottenuto la prima rata di euro 54.000,00.

7.3 Anche il motivo sulle spese è da accogliere, essendo il Mallia esente da alcun concorso causale nella produzione del danno.

8. Con riferimento al FASANELLA, si deve ribadire che, diversamente da quanto affermato dall'appellante, anche il Tribunale di Potenza, nella sentenza penale 916/2024, ha accertato che i lavori di spietramento, dissodamento (preliminari alla coltivazione) e la semina dei terreni erano stati effettuati già nel 2017 da Andrea PANTONE, padre dell'attuale appellante Giacomo (sentenza 916/2024 pag. 28 ss.). Tuttavia, nei riguardi del Fasanella il Collegio ritiene di dovere escludere l'esistenza di un fattivo apporto causale nella produzione del danno, non solo per l'assoluzione in sede penale dai reati di falso e truffa aggravata di cui ai capi 5) e 6), relativi proprio ai lavori di cui si discute e al rilascio del nulla osta, ma, soprattutto, per la circostanza che non emerge dagli atti una valida e concreta dimostrazione che il Fasanella fosse effettivamente consapevole che i lavori erano già stati eseguiti e che, pertanto, il Pantone non avrebbe avuto diritto a conseguire il nulla osta, oltre all'ulteriore rilievo del carattere non propedeutico del nulla osta rispetto alla erogazione del contributo.

Il FASANELLA, pertanto, deve essere prosciolto dalla domanda attrice, con riforma della sentenza impugnata.

9. Quanto al DELORENZO, l'appellante precisa che la consultazione

della piattaforma WEB-GIS-SDI effettuata dal DELORENZO, Direttore dell'Ente Parco ai fini del rilascio del nulla osta, non permette di verificare lo stato dei luoghi ma solo di individuare il tipo di zona in cui le particelle di terreno si trovano; quindi, non era per lui possibile verificare se fossero stati già eseguiti i lavori.

Specifica, altresì, che la ragione del rilascio del nulla osta in soli due giorni era dovuta al fatto che si trattava di un nulla osta semplice, che riguardava una tipologia di volume limitato, per il quale il rilascio è costituito da una operazione meccanica che richiede pochissimo tempo.

Ribadisce che, trattandosi non di nulla osta paesaggistico, bensì di nulla osta naturalistico, non aveva alcuna incidenza sul rilascio del contributo europeo; dunque, alcuna incidenza ha avuto la sua condotta nella produzione del danno erariale, come del resto dimostrato dalla sua assoluzione in sede penale dalla relativa imputazione.

9.1 Il Collegio ritiene di dover condividere le argomentazioni esposte dall'appellante, peraltro in parte anche comuni a quelle di Mallia e Fasanella; pertanto l'appello merita accoglimento, non risultando dagli atti adeguata dimostrazione che il Delorenzo fosse a conoscenza che i lavori erano già stati eseguiti e che pertanto il Pantone non avrebbe avuto diritto al nulla osta. Inoltre, non risultano in sede penale intercettazioni che lo coinvolgano comprovando con evidenza una sua consapevolezza dell'agire illecito del beneficiario.

10. In conclusione, l'appello del Procuratore generale merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione; per l'effetto, l'ammontare

del danno erariale per il quale deve disporsi condanna, in favore della Regione Basilicata, è pari a euro 70.000.00, oltre rivalutazione e interessi. La condanna, tuttavia, è limitata ai soli signori PANTONE Giacomo e SATRIANO Antonio, i cui appelli vengono rigettati per le ragioni sopra illustrate, i quali, quindi, in riforma parziale della sentenza di primo grado, sono condannati in solido al risarcimento del danno di euro 70.000,00 in favore della Regione Basilicata, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento delle indebite pubbliche contribuzioni e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché interessi legali da tale data e fino a integrale soddisfo. Le spese del presente giudizio sono poste a carico dei sig.ri PANTONE Giacomo e SATRIANO Antonio e sono stabilite come da dispositivo. Vanno, inoltre, accolti gli appelli dei signori MALLIA Egidio, DELORENZO Marco e FASANELLA Domenico i quali, in riforma della sentenza gravata, vengono prosciolti dalla domanda attrice. Gli appellanti prosciolti vanno tenuti indenni, ai sensi dell'art. 31, 2° comma, c.g.c., dalle spese di entrambi i gradi di giudizio, da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, che vengono quantificate in euro 1.500,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il presente grado.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE, come in motivazione, l'appello del Procuratore generale e,

per l'effetto, dispone, in riforma della sentenza gravata, che il danno erariale per cui è condanna, in favore della Regione Basilicata, ammonta a euro 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi;

RIGETTA l'appello dei signori PANTONE Giacomo e SATRIANO Antonio e, per l'effetto, li condanna in solido, in favore della Regione Basilicata, al pagamento della somma di euro 70.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento delle indebite pubbliche contribuzioni e fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, nonché interessi legali da tale data e fino a integrale soddisfo.

Le spese del presente giudizio poste a carico dei sig.ri PANTONE Giacomo e SATRIANO Antonio sono liquidate in euro 352,00 (TRECENTOCINQUANTADUE/00).

ACCOGLIE gli appelli dei signori MALLIA Egidio, DELORENZO Marco e FASANELLA Domenico e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, li proscioglie dalla domanda attrice.

Liquida a loro favore, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, c.g.c., l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa, da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza, nella misura di euro 1.500,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il presente grado.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 maggio 2025.

Il Presidente

Rita Loreto

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 01 AGOSTO 2025

P. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco